



PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

Seminario

"Semplificazione dell'azione amministrativa, SCIA, Conferenza di Servizi e Autorizzazione Unica Ambientale"

Autorizzazione unica ambientale

a cura di Isabella Salza

Bari, 15 luglio 2013
Sala Cineporto, Fiera del Levante, Lungomare Starita



Autorizzazione unica ambientale per le PMI

- **L'art. 23 del D.L. n. 5/2012** “Semplifica Italia” contiene la delega al Governo per l'adozione di un d.P.R. recante la disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA).
- La finalità perseguita è la **semplificazione delle procedure e degli adempimenti per le piccole e medie imprese**.
- L'AUA **non si applica** agli impianti soggetti alla **autorizzazione integrata ambientale (AIA)** e ai progetti sottoposti alla **valutazione d'impatto ambientale (VIA)** laddove la normativa statale e regionale dispone che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.
- Il **d.P.R. n. 59 del 2013**, adottato su proposta dei Ministri dell'Ambiente, per la PA e semplificazione e dello Sviluppo economico, in attuazione della delega del Semplifica Italia, disciplina il campo di applicazione e la procedura dell'autorizzazione unica ambientale.

I requisiti dell'AUA

L'AUA:

- **sostituisce ogni atto** di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- è rilasciata da **un unico ente**;
- è improntata :
 - a) al **principio di proporzionalità** degli adempimenti amministrativi in relazione alla **dimensione dell'impresa e al settore di attività**;
 - b) alla **tutela degli interessi pubblici**;
- non comporta l'introduzione di maggiori oneri alle imprese;
- ha una **durata pari a 15 anni**

Gli atti sostituiti dall'AUA

L'interessato presenta l'AUA per richiedere il rilascio, la formazione, il rinnovo, l'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Eccezioni (art. 3)

- Il gestore **può non avvalersi dell'AUA** nei casi in cui si tratta di:
 - attività soggette solo a comunicazione
 - attività rientranti nelle emissioni in atmosfera per le quali è fatta salva la facoltà del gestore di aderire all'autorizzazione di carattere generale (art. 272, comma 2, d.lgs. n. 152/2006).

- Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere l'ambito di applicazione dell'AUA, individuando ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione che in essa possano essere compresi

Il rapporto tra il SUAP e l'autorità competente in materia ambientale

- Il d.P.R. n. 59/2013 deve essere coordinato con il d.P.R. n. 160/2010 e, in specie, con l'art. 7 del regolamento SUAP.
- Il procedimento si svolge su due livelli: *a) l'autorità procedente (SUAP) e b) l'autorità competente* ed è costruito alla luce della nota dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione del 19 giugno 2012, secondo cui:
 - nei procedimenti concernenti tutte le attività produttive, anche quelli inerenti la materia ambientale, **il SUAP svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale**, di cui detiene la **responsabilità del corretto svolgimento e del rispetto dei tempi per il rilascio del titolo unico**, mentre **all'autorità competente resta la responsabilità del merito dell'endoprocedimento e del contenuto dell'atto di sua competenza**.
 - Il SUAP coordina le diverse fasi procedurali in vista di una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le altre amministrazioni coinvolte, che esercitano le rispettive competenze all'interno del procedimento unico gestito dal SUAP.

Il procedimento per il rilascio dell'AUA (art. 4)

- L'interessato presenta domanda, corredata dai documenti normativamente richiesti, al SUAP, il quale:
 - a) la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente e ai soggetti competenti (art. 2, comma 1, lett. c, d.P.R. 59/2013);
 - b) ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale.
- L'autorità competente svolge il controllo sostanziale della domanda e comunica al SUAP eventuali richieste di integrazione della documentazione, che il SUAP a sua volta comunica all'interessato. La richiesta di integrazione documentale sospende i termini del procedimento per un massimo di 30 giorni.
- I controlli formale e sostanziale si concludono entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP. Allo scadere del trentesimo giorno, scatta, in assenza di comunicazioni, il silenzio/assenso e la domanda s'intende correttamente presentata.
- Se il gestore non ha depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la proroga nei casi complessi.

(Segue)

- Se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a **90 giorni**:
 - l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di **90 giorni dalla presentazione della domanda** e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo;
 - resta ferma la facoltà del SUAP di indire la conferenza di servizi, che è sempre indetta nei casi previsti dalle normative statale e regionali.

- Se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine superiore a 90 giorni:
 - il SUAP indice la conferenza di servizi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (ai sensi dell'art. 7, d.P.R. n. 160/2010);
 - l'autorità competente adotta l'AUA **entro 120 giorni dal ricevimento della domanda** o, in caso di richiesta di integrazione, **entro 150 giorni**.

- Distinzione tra “presentazione” nel primo caso e “ricevimento” nel secondo caso.

Semplificazioni procedurali e trasparenza

- Nei casi in cui è prevista l'indizione della conferenza di servizi, **i soggetti competenti che esprimono parere positivo, possono non partecipare alla riunione e trasmettere i relativi atti di assenso** dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata (ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis, legge n. 241/1990).
- Nei casi in cui sia necessario acquisire atti **“esclusivamente di natura ambientale”**, vale a dire, **al di fuori dei casi concernenti le attività produttive, il procedimento si svolge tutto all'interno dell'autorità competente** che, se del caso, indice la conferenza di servizi. In questi casi il SUAP ha il ruolo di mero interfaccia.
- Nel rispetto degli obblighi di trasparenza, **il SUAP mette a disposizione del gestore tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura dell'AUA**. (I riferimenti dell'art. 4, comma 8, d.P.R. n. 59/2013 vanno aggiornati alla luce del d.lgs. n. 33/2013).

Rinnovo dell'AUA (art. 5)

- Il titolare dell'AUA, almeno 6 mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, apposita istanza.
- Per il rinnovo si applica la procedura "ordinaria" di cui all'art. 4, d.P.R. n. 59/2013.
- L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo in ogni tempo se ricorrono le due seguenti circostanze:
 - a) le prescrizioni contenute nell'AUA non scaduta impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali e regionali lo esigono.
- Semplificazioni procedurali:
 - nel caso in cui le condizioni d'esercizio o comunque le informazioni contenute nell'AUA siano immutate, l'autorità competente può far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso;
 - nelle more dell'adozione del rinnovo, salve eccezioni espressamente previste, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base dell'AUA precedente.

Le modifiche dell'AUA (art. 6)

- Esistono **due tipi di procedure a seconda che la modifica sia sostanziale o meno.**
- Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto lo comunica all'autorità competente:
 - se l'autorità competente non si esprime entro 60 giorni dalla comunicazione, scatta la regola del silenzio/assenso e il gestore può procedere alla modifica;
 - se l'autorità competente ritiene che la modifica sia sostanziale, entro 30 giorni dalla comunicazione, ordina al gestore di presentare una domanda per l'AUA ai sensi della procedura "ordinaria" (art. 4, d.P.R. 59/2013).
- Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi della procedura "ordinaria".
- E' riconosciuta la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di ampliare le categorie delle modifiche sostanziali e non sostanziali.
- A differenza delle procedure del rilascio e del rinnovo, per la modifica non si prevede espressamente il passaggio tramite il SUAP.

Monitoraggio della disciplina e modulistica (artt. 9-10)

- E' previsto il monitoraggio annuale sull'attuazione del regolamento AUA da parte dei ministeri competenti, in raccordo con la conferenza unificata e sentite le associazioni imprenditoriali.
- Il monitoraggio è volto a verificare le criticità applicative e ad individuare le possibili soluzioni interpretative o normative. In specie, si verificano, tra l'altro:
 - il numero delle domande presentate al SUAP;
 - i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;
 - il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.
- E' prevista l'adozione di un modello semplificato e unificato per la presentazione della domanda dell'AUA attraverso decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata. Il tavolo interistituzionale, istituito nell'ambito dell'attuazione del D.L. "Semplifica Italia", ha predisposto una bozza di modello unificato che verrà presto approvato dalle amministrazioni competenti.